COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

Provincia di Salerno

Via Orto delle Castagne, 1 - 84060 (SA) – Tel. 0974 996006 – Fax 0974 996210
C.F. 84000750657 – P.I. 00776040651

EMERGENZA CORONAVIRUS – NUOVE MISURE E LIMITAZIONI IN VIGORE DALL'8 MARZO 2020

IL SINDACO

il governo nazionale, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, ha previsto ulteriori misure e limitazioni per fermare il contagio da **CORANAVIRUS sul territorio italiano. Questo nuovo decreto si è reso necessario per contrastare** la facilità di diffusione del virus che mette a rischio la possibilità di prestare adeguata assistenza sanitaria alle persone ammalate. **Le nuove misure trovano applicazione da oggi 08 marzo e fino al 03 aprile 2020.**

Di seguito sono riportate alcune nuove misure valevoli anche per il territorio comunale. Il decreto integrale è reperibile sul sitoistituzionale **www. comune.montefortecilento.sa.it** - sezione **CORANAVIRUS** oppure a richiesta sarà fornita copia cartacea dagli uffici comunali.

Si raccomanda:

1. tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

2. a tutti di limitare ove possibile gli spostamenti ai casi strettamente necessari;

3. alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

Si invitano, al fine di limitare assembramenti e spostamenti, gli esercizi commerciali di generi alimentari a prevedere la consegna gratuita a domicilio della spesa.

Sono giorni difficili per l'Italia e vi invito e raccomando, ancora una volta, a tenere comportamenti responsabili, a rispettare le regole, all'osservanza puntuale delle misure igieniche sanitarie previste dall'allegato 1 al decreto presidenziale

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

AMPLIAMENTO DELLA ZONA CD. ROSSA E LIMITAZIONE ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE

Per la regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, è stata prevista la limitazione di ogni spostamento in entrata e in uscita dai predetti territori nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Chiunque in queste ore entra nel territorio di MONTEFORTE CILENTO e gli altri che sono già entrati nei giorni scorsi sono invitati di rimanere in casa per prevenire la diffusione del contagio.

Gli stessi sono tenuti ad avvisare del rientro il Comune ai seguenti numeri 0974996006 - 392/1302972

I familiari e conviventi sono invitati a sensibilizzare i propri congiunti ad effettuare le prescritte comunicazioni.

La mancata osservanza di quanto sopra, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 codice penale, che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a €. 250,00, così come previsto dall' Ordinanza della Presidente della Regione Campania n. 8 del 08/03/2020 reperibile sul sito istituzionale - sezione CORANAVIRUS oppure a richiesta sarà fornita copia cartacea dagli uffici comunali.

MISURE VALIDE ANCHE PER IL COMUNE D MONTEFORTE CILENTO (ART.2 DPCM 08.03.2020)

1. *so*no sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività' convegnistica o congressuale;
2. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
3. sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
4. lo svolgimento dell'attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; non è consentita la diffusione di musica dal vivo, spettacoli live ed attività di karaoke e/o similari;
5. è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali, diversi dalle attività di ristorazione e bar, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori;
6. sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)
7. 'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro di almeno un metro di distanza interpersonale. SONO SOSPESE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, IVI COMPRESE QUELLE FUNEBRI CHE POSSONO SVOLGERSI SOLO IN FORMA PRIVATA, DA EVITARSI ANCHE LE VISITE AL DOMICILIO DEI PARENTI.
8. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
9. è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Si raccomanda di limitare ove possibile gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.
11. Si raccomanda alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
12. nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
13. è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
14. nelle pubbliche amministrazioni e in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
15. si invitano tutte le farmacie, parafarmacie e dispensari farmaceutici in ambito comunale di dotarsi/organizzarsi di funzionalità tali da poter consegnare a domicilio i prodotti;
16. si raccomanda agli istituti bancari e gli uffici postali di predisporre l'organizzazione all'accesso degli utenti presso gli sportelli rispettando le prescrizioni previste dal D.P.C.M. 08/03/2020, predisponendo inoltre, cicli di disinfezioni degli apparati bancomat con maggior frequenza;
17. è sospesa l'apertura di tutti i luoghi di aggregazione negli edifici comunali
18. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
19. chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità', o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

Il presente manifesto viene pubblicato anche sul sito internet del Comune nell'apposita sezione CORONAVIRUS e potrà essere integrato o modificato in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria. Si confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti.
Per informazioni:– Uffici Comunali: 0974-996006 - Il Sindaco: 393/1302972- Responsabile P.M. 347/3555270
pec: protocollo@pec.comune.montefortecilento.sa.it – Dipartimento Regionale: 800909699 –
ASL Salerno: 089/693960 – Numero nazionale dedicato: 1500 -

IL SINDACO
F.to Rag. Antonio Manzi